

LA PROTEZIONE DALLE PRINCIPALI MALATTIE FUNGINE DEI
CEREALI AUTUNNO VERNINI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

*Le cereali autunno vernini: il comparto
biologico nelle Marche*

Dott. Agr. Mauda Moroni
Servizio Politiche Agroalimentari
P.F. Sviluppo delle Aree Rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata

SEMINARIO TECNICO

EVOLUZIONE DEL BIOLOGICO ITALIANO

Dal 2010 ad oggi

Nel 2020

+5,1%

SUPERFICI

+1,3%

OPERATORI

L'incidenza percentuale della SAU biologica è il 16,6% della SAU totale (ISTAT SPA 2016)

In 10 anni

+ 981.638 ettari

+88%

SUPERFICI

+ 34.068 operatori

+71%

OPERATORI

La SAU bio era l'8,7 % della SAU totale (censimento agricoltura 2010)

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

rinab

Numero
operatori

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ettari,
migliaia

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0


Numero di operatori

SAU

Biologico in Italia al 31/12/2020

n. operatori: 81.731

SAU: 2.095.380 ha




SUPERFICI BIOLOGICHE

Per le principali categorie culturali


mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

sinab




ITALIA

- SEMINATIVI E ORTAGGI
- PRATI E PASCOLI
- FRUTTIFERI



SPAGNA

- SEMINATIVI E ORTAGGI
- PRATI E PASCOLI
- FRUTTIFERI



FRANCIA dati 2019

- SEMINATIVI E ORTAGGI
- PRATI E PASCOLI
- FRUTTIFERI

SUPERFICIE MEDIA DI UN'AZIENDA BIOLOGICA


Dati 2020

mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

sinab




29,7 ITALIA



■ Ettari

Aziende agricole biologiche in Europa, peso %



■ ITALIA

■ SPAGNA


■ FRANCIA

■ GERMANIA

DISTRIBUZIONE REGIONALE OPERATORI

Anno 2020 - Numero

Più di **1/3** degli operatori totali è concentrato in Puglia, Calabria e Sicilia



* I dati sono forniti dalle Amministrazioni regionali

mipaaf

ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

sinab



rivoluzionebio.it

VARIAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI

In Italia – Anni 2010 e 2020

2010



2020



mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

sinab



LE CATEGORIE DI OPERATORI NEL DECENNIO 2010/2020

AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE

(Inclusi i Produttori/Preparatori)

2010 > 40.000 unità

2020 > 71.000 unità

Incremento di
31.000 unità

PREPARATORI BIOLOGICI ESCLUSIVI

2010 > 5.000 unità

2020 > 9.000 unità

Incremento di
4.000 unità

PRODUTTORI/PREPARATORI BIOLOGICI

2010 > 3.000 unità

2020 > 12.000 unità

Incremento di
9.000 unità

IMPORTATORI BIOLOGICI

2010 > 200 unità

2020 > 500 unità

Incremento di 300
unità

Barbaras Alfei

mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

sinab



SUPERFICI BIOLOGICHE DEI PRINCIPALI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI: ANNI 2010 – 2020

	Anno 2010	Anno 2020	Variazione 2020/2010	Differenza superfici 2010-2019
	Ettari		%	Ettari
Cereali	194.974	333.563	71,1	138.589
Olivo	140.748	246.504	75,1	105.756
Vite	52.273	117.378	124,5	65.105
Ortaggi	27.920	69.069	147,4	41.149
Colture permanenti	318.429	495.295	55,5	176.866
Frutta in guscio	27.488	53.097	93,2	25.609
Agrumi	23.424	35.517	51,6	12.093
Frutta	22.196	39.120	76,2	16.924
Prati e pascoli	288.562	583.781	102,3	295.219
Piante da radice	1.696	3.493	106,0	1.797
Totale SAU Italia	1.113.742	2.095.380	88,1	981.638

mipaaf
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

sinab



PRIMATI DEL BIO ITALIANO

Dati 2019*, 2020

CEREALI

1°	Francia	347.618*	+12%
2°	Italia	330.284	+1%
3°	Germania	284.258*	+9%

ORTAGGI

1°	Italia	65.082	+7%
2°	Francia	30.939*	+16%
3°	Polonia	29.584*	-5%
4°	Spagna	22.480	+1%

VITE

1°	Francia	137.422	+23%
2°	Spagna	131.183	+8%
3°	Italia	117.378	+7%

OLIVO

1°	Italia	246.504	+2%
2°	Spagna	222.723	+6%
3°	Grecia	56.507	-1%

AGRUMI

1°	Italia	36.808	-4%
2°	Spagna	19.844	+19%
3°	Grecia	2.239	+4%

mipaaf
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

sinab



IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI PER CATEGORIA DI PRODOTTO

Anno 2020

CEREALI

79.206 TONNELLATE

FRUTTA FRESCA E SECCA


36.323 TONNELLATE

COLTURE INDUSTRIALI

31.194 TONNELLATE



INCIDENZA DEI VOLUMI DI PRODOTTI BIOLOGICI IMPORTATI IN ITALIA DA PAESI TERZI, PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO



IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2020

ASIA

67.980 TONNELLATE

EUROPA NON UE


60.253 TONNELLATE

AMERICA DEL SUD

49.214 TONNELLATE



INCIDENZA DELLA QUANTITÀ DI PRODOTTO BIOLOGICO IMPORTATA IN ITALIA DA PAESI TERZI, PER AREA GEOGRAFICA




Barbara Alfei

IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI – I PAESI TOP 5 PER PROVENIENZA

Anno 2020

IMPORTAZIONI DAI PRIMI 5 PAESI TERZI IN PERCENTUALE SUL VOLUME TOTALE DELLE IMPORTAZIONI BIO



rivoluzionebio.it


21

IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI - CONFRONTO

Anni 2019 - 2020

QUANTITÀ DI PRODOTTO BIOLOGICO IMPORTATA IN ITALIA DA PAESI TERZI, PER CATEGORIA DI PRODOTTO

10,2% INCREMENTO DELLE QUANTITÀ



rivoluzionebio.it

22

Superfici biologiche per anno (ettari) – dati SINAB


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Marche	52.731	54.210	52.940	56.899	57.030	63.020	78.408	87.341	98.554	104.567	111.929
	<u>di cui seminativi</u>										
	19.895	33.630	33.654	34.414	34.840	35.880	43.753	50.209	57.233	60.083	63.469
	<u>di cui cereali (escluso riso)</u>										
	8.558	8.819	11.276	10.469	10.979	11.382	17.060	17.244	18.451	18.861	18.540
Italia	1.113.741	1.096.889	1.167.363	1.311.472	1.387.911	1.492.579	1.796.363	1.908.655	1.958.040	1.993.235	2.095.380
	<u>di cui seminativi</u>										
	434.927	484.554	506.158	509.686	548.275	589.645	731.246	784.352	825.974	838.127	884.302
	<u>di cui cereali (escluso riso)</u>										
	184.631	173.473	201.495	181.873	192.784	213.618	283.038	290.464	308.250	310.296	316.544



Superfici a biologico per regione / prodotto / anno (ettari)

2020 - Totale coltivazioni da seminativi - Totale settore - Cereali, escl. Riso - Totale gruppo

Ripartizione Geografica	Superficie Bio
<i>Nord-ovest</i>	<i>14.576</i>
<i>Nord-est</i>	<i>39.840</i>
<i>Centro</i>	<i>72.890</i>
Marche	18.540
<i>Sud</i>	<i>126.273</i>
<i>Isole</i>	<i>62.965</i>
ITALIA	316.544



Dati SIAR - PAPV

		Dati al 31.12.2020		Dati Novembre 2021	
		BIOLOGICO	CONVERSIONE	BIOLOGICO	CONVERSIONE
Farro	da granella	5.190	555	9.349	787
	da seme	-	-	77	2
Frumento duro	da granella	20.805	5.601	25.420	4.870
	da foraggio	-	-	15	-
	da seme	-	19	77	-
Frumento tenero	da granella	8.415	3.171	8.955	3.184
	da foraggio	12	12	26	82
	da seme	67	18	42	14
Orzo	da granella	4.940	2.329	4.599	1.657
	da foraggio	42	-	64	-
	da seme	8	-	-	10

Descrizione intervento	Sup. richiesta a premio (ha)	N. aziende
Castagno	84	24
Foraggiere avvicendate	32.510	2147
Foraggiere bovini bio	9.297	218
Foraggiere ovini bio	4.868	111
Frutta	1.104	864
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	1.116	258
Olivo	3.270	2143
Ortaggi	3.725	779
Seminativi	27.744	1821
Sup bio no contributo	6.577	1443
Vite	6.110	1378
Castagno	84	24
totale	96.405	

**Mis. 11 PSR Marche – Agricoltura biologica
3.000 aziende beneficiarie (novembre 2021)**

Mis. 11 PSR Marche – Agricoltura biologica 3.000 aziende beneficiarie (novembre 2021)

Descrizione intervento	MC	AP/FM	AN	PU	SAU richiesta a premio (ha)
Castagno	9	75			84
Foraggere awicendate	9.529	4.106	5.228	13.647	32.510
Foraggere bovini bio	4.526	876	933	2.962	9.297
Foraggere ovini bio	2.889	1.808	39	131	4.868
Frutta	197	303	268	335	1.104
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	341	154	114	507	1.116
Olivo	868	1.232	726	444	3.270
Ortaggi	1.343	368	915	1.098	3.725
Seminativi	9.551	3.146	5.268	9.779	27.744
Sup bio no contributo	3.504	1.936	595	542	6.577
Vite	622	3.503	1.424	561	6.110
Totale complessivo	33.379	17.508	15.510	30.007	96.405

*Mis. 10.1.A PSR Marche – Produzione integrata
129 aziende beneficiarie (novembre 2021)*

Descrizione Intervento	Quantità Richiesta a premio (ha)	Numero aziende
Frutta	55	41
Frutta avanzata	382	88
Olivo	75	106
Ortaggi	73	19
Seminativi	375	41
Sup impegnata no contributo	244	81
Vite	542	85
Totale	1.746	

*Mis. 10.1.A PSR Marche – Produzione integrata
129 aziende beneficiarie (novembre 2021)*

Descrizione intervento	AP/FM	PU	SAU richiesta a premio (ha)
Frutta	46	8	55
Frutta avanzata	297	85	382
Olivo	59	16	75
Ortaggi	69	3	73
Seminativi	291	84	375
Sup impegnata no contributo	194	50	244
Vite	529	12	542
Totale complessivo	1.487	259	

PSR Marche 2014 – 2020
Pagamenti effettuati
Anticipi domande 2021

		EURO
MISURA 11	PSR 2014 - 2020	94,2 MILIONI
	ANTICIPI 2021	15,2 MILIONI
MISURA 10.1.A	PSR 2014 - 2020	2,8 MILIONI
	ANTICIPI 2021	230 MILA



Dove stiamo andando?

**Il futuro quadro normativo europeo e
nazionale**

Reg. (UE) 2018/848



1. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427** DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici
2. **[REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2020/464](#)** DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
3. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794** DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2020 che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
4. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146** DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
5. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/642** DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici
6. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/716** DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura
7. **[REGOLAMENTO DELEGATO \(UE\) 2021/1189](#)** DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari
8. **[REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2021/1165](#)** DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
9. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691** DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2021 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica
10. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Annexes II and III to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards specific requirements for the production, use and packaging of non-organic, in-conversion and organic seedlings



Controllo e certificazione

11. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/715** DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori
12. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/771** DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori
13. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279** DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
14. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006** DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
15. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1935** DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario
16. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down detailed rules on certain records and declarations required from operators and groups of operators and on the technical means for the issuance of certificates in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council **and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 as regards the issuance of the certificate for operators, groups of operators and exporters in third countries**
17. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../...** DELLA COMMISSIONE del XXX che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative al rilascio di certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione





18. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE** del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell'Unione e stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
19. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1342 DELLA COMMISSIONE** del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell'esercizio di tale supervisione
20. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1697 DELLA COMMISSIONE** del 13 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento
21. **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1698 DELLA COMMISSIONE** del 13 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire
22. **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE** del XXX che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione
23. **COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX** laying down rules on documents and notifications required for organic products intended for import into the Union
24. **COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX** supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council to lay down the rules for control authorities and control bodies and the official controls as regards the consignments intended for import into the Union
25. **COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX** supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the cases when and conditions under which organic products and in-conversion products are exempted from official controls at border control posts of first arrival into the Union.



Articolo 4 Obiettivi

- La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) contribuire **a tutelare l'ambiente e il clima**;
 - b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
 - c) contribuire a un alto livello di biodiversità;
 - d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
 - e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
 - f) promuovere le **filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione**;
 - g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
 - h) **contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica**;
 - i) contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
 - j) promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Reg. CE 834/2007 | Art. 3



Articolo 9 Norme generali di produzione

- 1. Gli [operatori](#) si conformano alle norme generali di produzione stabilite nel presente articolo.
- 2. L'intera [azienda](#) è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica.

- **L'uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui [all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:**

- **a) fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari;**
- **b) coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.**

- 7. Fatto salvo il [paragrafo 2](#), un'azienda può essere suddivisa in [unità di produzione](#) chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le [unità di produzione non biologica](#):

- a) per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;
- b) per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

- Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione.



Articolo 9 Norme generali di produzione

- 8. In deroga al [paragrafo 7, lettera b\)](#), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro 5 cinque anni.
- In tali casi:
 - a) l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo;
 - b) a raccolto ultimato, l'agricoltore comunica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti;
 - c) il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dopo l'avvio del piano di conversione.

• v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

Reg. CE 889/2008

Art. 40





Articolo 9 Norme generali di produzione

- 10. Ove, nei casi di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, non tutte le unità di produzione di un'azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica, gli operatori:
 - a) tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;
 - b) tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica;
 - c) provvedono a che siano tenute adeguate registrazioni per mostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.





Articolo 10 Conversione

- 4. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.
- Ciononostante, i seguenti prodotti ottenuti nel periodo di conversione e conformemente al paragrafo 1 possono essere commercializzati come prodotti in conversione:
 - a) materiale riproduttivo vegetale, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
 - b) alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

Reg. CE 834/2007 Art. 17(1)(f)

Reg. CE 889/2008 Art. 62

- 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano, all'allegato II, parte II, il punto 1.2.2, aggiungendo norme di conversione per specie diverse da quelle disciplinate nell'allegato II, parte II, il 17 giugno 2018, o modificando tali norme aggiuntive.
- **6. La Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione che specificano i documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.**
- Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Reg. (UE)
2020/464
(art. 1)

Reg. esecutivo UE 2020/464 - Articolo 1 *Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente*

2. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 l'operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata e nel quale l'azienda di tale agricoltore od operatore è soggetta al sistema di controllo i documenti seguenti, che dimostrano che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848:



a) le **mappe** che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso nonché, se disponibili, le coordinate di geolocalizzazione;

b) **l'analisi dettagliata dei rischi** effettuata dalle autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;

c) i risultati delle **analisi di laboratorio** effettuate presso laboratori accreditati su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica a seguito dell'analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);



d) un **rapporto di ispezione** dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo a seguito di **un'ispezione fisica** dell'operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;

e) qualsiasi altro **documento pertinente** ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;

f) una **dichiarazione finale scritta** dell'autorità di controllo o **dell'organismo di controllo** che indichi

- se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che
- specifichi l'inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.





Articolo 12 Norme di produzione vegetale

- 1. Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all'allegato II, parte I.
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano:

Reg. UE 2020/427
Reg. UE 2021/716

- a) all'allegato II, parte I, i punti 1.3 e 1.4, per quanto concerne le deroghe;

Reg. UE 2020/1794
AD seedlings

- b) all'allegato II, parte I, il punto 1.8.5, per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico;

- c) all'allegato II, parte I, il punto 1.9.5, aggiungendo ulteriori disposizioni concernenti gli accordi tra gli operatori delle aziende agricole, o modificando tali disposizioni aggiuntive;
- d) all'allegato II, parte I, il punto 1.10.1, aggiungendo ulteriori misure di gestione degli organismi nocivi e delle erbe infestanti o modificando tali misure aggiuntive;

AD seedlings

- e) all'allegato II, la parte I, aggiungendo ulteriori norme dettagliate e le pratiche colturali per vegetali e prodotti vegetali specifici, incluse le norme sui semi germogliati, o modificando tali norme aggiuntive.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Ringraziamenti.

- *Ufficio PQAI1 del Mipaaf per le slide relative all'approfondimento normativo*
- *Dott.ssa Angela Sanchioni e Dott.ssa Barbara Alfei per le foto*

Dott. Agr. Mauda Moroni
Servizio Politiche Agroalimentari
P.F. Sviluppo delle Aree Rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata